

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

Costituzione e sede

E' costituita, con sede legale in Milano, la "**Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento**", in forma abbreviata "**FederlegnoArredo**", identificabile anche con il logo "FLA", da solo o prefissato dal nome di una Associazione di settore.

Possono essere istituite altre delegazioni o uffici, in Italia o all'estero, anche con funzioni di rappresentanza e di assistenza agli associati.

FederlegnoArredo è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

FederlegnoArredo può aderire ad altre organizzazioni di rappresentanza internazionali.

FederlegnoArredo è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Essa può promuovere o sostenere attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua *missione* attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) Esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale
- b) Assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e miglioramento dei modelli organizzativi interni
- c) Garantire un'adeguata rappresentanza, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

A tal fine, FederlegnoArredo è impegnata a:

1. Valorizzare e implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati

2. Sviluppare attività innovative per tutta la filiera anche attraverso l'instaurazione di collaborazione e partnership con enti esterni

3. Sviluppare una migliore e più approfondita conoscenza del mondo imprenditoriale che rappresenta, questo affinché le imprese trovino la giusta affermazione nella società italiana.

Attualmente FederlegnoArredo è articolata in 11 Associazioni e più precisamente:

1. Assarredo
2. Assobagno
3. Assoluce
4. Assufficio
5. Asal Assoallestimenti
6. Assolegno
7. Assoimballaggi
8. Edilegnoarredo
9. Assopannelli
10. Fedecomlegno
11. Assotende

Articolo 2

Attività istituzionali

FederlegnoArredo, che non ha fini di lucro, ha per scopo:

a) tutelare in ogni campo gli interessi generali dell'industria italiana del legno, del sughero, del mobile dell'illuminazione e

dell'arredamento, rappresentandola nei confronti delle Istituzioni, delle Amministrazioni e delle Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, nazionali, comunitarie ed internazionali e di altre componenti della società, fermo quanto previsto all'art.28;

b) concorrere a promuovere coscienza, valori sociali e civili, nella società e presso gli imprenditori, comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera attività in sviluppo, spirito e forme di collaborazione fra le imprese esercenti l'industria del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento nel quadro degli interessi della categoria ed anche nell'interesse generale della produzione industriale italiana;

c) favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese federate, promuovendo ricerche, studi, dibattiti, convegni su temi economici e sociali, su istituzioni di generale interesse nazionale ed internazionale e su argomenti diretti al perfezionamento della produzione, garantendo l'origine, la natura e la qualità della stessa anche attraverso l'eventuale istituzione, ai sensi di legge, di appositi marchi di qualità collettivi;

d) promuovere, svolgere iniziative e coordinare quelle che fossero prese nelle sedi territoriali per la formazione professionale, l'istruzione tecnica e l'assistenza dei lavoratori, ai fini del migliore rendimento del lavoro e della sua tutela sociale;

e) tutelare le imprese associate nella soluzione dei problemi derivanti dai rapporti di lavoro, mediante la stipula di accordi di

carattere generale e sindacale, sia nazionali - di categoria e/o di comparto - sia comunitari, nonché contratti nazionali di lavoro attivandosi, sia per quanto riguarda la disciplina di tali rapporti con le Organizzazioni dei lavoratori, sia a livello politico per gli sviluppi della legislazione sociale e del lavoro;

f) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti la situazione economica e produttiva, le condizioni e l'attività delle industrie rappresentate, promuovendo all'uopo anche la necessaria informativa, al fine di monitorare costantemente il settore;

g) rivolgere il proprio impegno alla promozione della filiera come strumento di politica industriale, concretizzandola in momenti ed attività diverse quali le mostre e fiere specializzate - di cui può assumere l'egida o il patrocinio, nonché promuovere consorzi di imprese;

h) assicurare alle imprese associate servizi adeguati alle realtà economiche, produttive, sociali e di mercato, in cui operano, anche attraverso la costituzione di/ovvero l'assunzione di partecipazioni in società ed enti.

La Federazione persegue le finalità, ed assolve alle funzioni sopra descritte, nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e di prestazioni fra le componenti del Sistema.

TITOLO II - SOCI

Articolo 3

Categorie di soci

Soci Effettivi e Soci Aggregati

Sono soci effettivi di FederlegnoArredo le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività rientrano in quelle di cui all'allegato 1) al presente Statuto.

Possono essere soci effettivi anche i consorzi di produzione di beni e/o servizi, composti da imprese di cui al precedente comma, nonché le imprese artigiane e le cooperative.

Sono soci aggregati, imprese ed altri soggetti produttrici di beni e servizi in qualsiasi forma costituite i cui scopi ed attività presentino elementi di complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi. Tuttavia, la loro presenza non può snaturare, per numero ed importanza, le caratteristiche organizzative della rappresentanza istituzionale della Federazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come aggregati.

Tutti i soci, come sopra identificati, vengono iscritti nel Registro delle imprese, tenuto da Confindustria, che certifica ufficialmente ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Le imprese associate si costituiscono all'interno della FederlegnoArredo in Associazioni di settore in cui si articola la FederlegnoArredo stessa; nell'ambito delle Associazioni, le imprese possono altresì essere inquadrare in Gruppi di categoria.

Articolo 4

Ammissione e durata del rapporto associativo

La domanda di adesione, compilata sugli appositi moduli e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente della Federazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

Il tutto, previa istruttoria della Direzione Generale e dopo il parere favorevole dell'Associazione in cui è inquadrata.

Il Consiglio di Presidenza ratifica a maggioranza semplice le domande di adesione.

L'adesione impegna il socio per un biennio che decorrerà dalla data di ricevimento della scheda di adesione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di iscrizione.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata a/r, da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza del biennio, come sopra determinato.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

Il cambio di ragione sociale o di denominazione, la trasformazione, fusione e scissione della società nonché il trasferimento a qualsiasi

titolo dell'azienda o della proprietà del capitale sociale, non estinguono il rapporto associativo.

Articolo 5

Diritti dei soci

I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza ed ogni altra attività, poste in essere da FederlegnoArredo e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

I soci aggregati non hanno diritto alle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza, assistenza e tutela diretta, di carattere politico, tecnico/economico e sindacale, da parte della Federazione. I soci aggregati, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono all'Assemblea senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti, né essere portatori di deleghe.

I soci hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi di FederlegnoArredo e delle Associazioni, purché in regola con gli impegni contributivi e gli altri obblighi previsti dal presente Statuto.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione alla Federazione ed al sistema confederale nonché di utilizzarne i segni distintivi nei limiti previsti dagli appositi regolamenti.

Articolo 6

Doveri dei soci

L'adesione a FederlegnoArredo comporta l'accettazione integrale del presente Statuto, del Regolamento di attuazione, nonché del Codice etico e dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi del Codice Etico di Confindustria e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dalla Federazione, né di alcuno dei suoi associati.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

Il socio deve quindi:

- * partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui è chiamato a far parte;
- * non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni concorrenti di Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi, e pertanto è fatto divieto di assumere cariche associative in Organizzazioni concorrenti;
- * fornire a FederlegnoArredo, tempestivamente, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del Registro delle Imprese di Confindustria o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;

* versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati da FederlegnoArredo.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo e coordinamento, così come risulta al Registro Imprese, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione a Federlegno Arredo.

Articolo 7

Contributi associativi

Le imprese associate sono obbligate al versamento del contributo annuo, così come determinato con delibera dell'Assemblea nonché degli eventuali contributi aggiuntivi deliberati dalle Associazioni di settore.

In ogni caso, i contributi versati dalle aziende verranno imputati in primo luogo quali contributi annui ordinari e per la parte residua quali contributi aggiuntivi.

FederlegnoArredo si riserva il diritto di agire anche giudizialmente per ottenere il pagamento dei contributi, dovuti e non versati, innanzi al Foro di Milano, competente in via esclusiva.

Il socio moroso e/o dimissionario non è, comunque, esonerato dal pagamento dei contributi ancora dovuti.

Articolo 8

Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine di dieci giorni dalla

notifica, come previsto nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Articolo 9

Cessazione della condizione di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 4;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, ivi inclusa la liquidazione volontaria, dal momento dell'iscrizione al Registro Imprese;
- c) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione nei casi previsti dal Regolamento di attuazione;
- e) per recesso del socio, nel caso di cui all'art. 31.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 7, comma 1.

Con il venir meno del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché decade automaticamente dalle cariche sociali all'interno di FederlegnoArredo.

Anche in caso di dimissioni il socio è tenuto al pagamento dei contributi fino alla data di scadenza del biennio di adesione.

Per il dettaglio delle procedure da esperire in relazione alle cause di cessazione del rapporto associativo si rimanda al Regolamento di attuazione.

Articolo 10

Raccordo con il sistema di rappresentanza territoriale

FederlegnoArredo è impegnata a realizzare la migliore e più ampia integrazione con la rappresentanza territoriale del sistema confederale. Delegati delle Associazioni Territoriali potranno essere invitati a partecipare alla stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

Articolo 11

Organi della Federazione

Sono Organi della Federazione:

1. l'Assemblea generale (articoli 12,13,14,15)
2. il Consiglio Generale (articoli 16,17,18)
3. il Consiglio di Presidenza (articoli 19,20)
4. il Presidente (articolo 21)
5. i Vice Presidenti (articolo 23)
6. i Probiviri (articolo 24)
7. il Collegio dei Revisori contabili (articolo 25)

Per essere eletti negli organi, di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6, non si possono ricoprire cariche politiche.

Articolo 12

Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari, compreso quello di essere in regola con il versamento dei contributi associativi dovuti e quelli scaduti: si

intendono scaduti quelli relativi a tutti gli esercizi precedenti. Il versamento, per partecipare all'Assemblea, è effettuabile fino alle ore 12.00 del giorno precedente la data dell'Assemblea stessa.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare non più di una impresa associata, sempre mediante delega scritta.

In deroga a quanto sopra previsto, una impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo. Costituiscono gruppo, tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il Registro Imprese.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti sempreché in regola con gli obblighi di cui al primo comma, vengono calcolati secondo lo schema contenuto nel Regolamento di Attuazione. L'attribuzione dei voti spettanti in Assemblea è in relazione diretta con il contributo versato dall'impresa associata secondo una progressione meno che proporzionale.

Il computo dei voti spettanti a ciascun socio è fatto, tenuto conto della data di convocazione della assemblea, in base ai contributi dovuti e versati, secondo lo schema contenuto nell'Allegato 2 - parte a).

All'Associato che aderisce durante l'anno sarà attribuito un numero di voti in ragione del contributo dovuto per la frazione di anno in corso. L'anno successivo, all' Associato sarà attribuito un numero di voti calcolato sulla base dei contributi dovuti e pagati, rapportati ad un anno intero. Se l'Assemblea viene convocata prima che i contributi dell'anno siano dovuti, si terrà conto dei contributi pagati entro il 31.12 dell'anno precedente.

La convocazione dell'Assemblea, conterà la comunicazione del numero dei voti cui l'Associato ha diritto, ma che potrà esercitare solo se in regola con i versamenti.

All'Assemblea partecipano il Presidente, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Generale, il Collegio dei Revisori e i Proibiviri, tutti senza diritto di voto, a meno che ad essi non competa quali rappresentanti delle rispettive imprese associate.

Articolo 13

Riunioni e convocazioni

L'Assemblea si riunisce:

a) almeno una volta all'anno, al massimo entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e comunque entro il mese di maggio, ai fini dell'approvazione del bilancio consuntivo e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi,

comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento;

b) ogniqualevolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti;

c) quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio di Presidenza;

d) da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno il 20% dei voti spettanti al complesso degli associati;

e) dal Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta, per il punto d), dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai suddetti requisiti il Presidente dovrà convocare entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Articolo 14

Costituzione e deliberazioni

Fatti salvi i quorum previsti agli articoli 31 e 32, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno il 20% dei voti attribuiti a tutti i soci; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita se è presente o rappresentato almeno il 20% dei voti assembleari, per l'Assemblea di nomina del Presidente, la stessa è

validamente costituita se è presente almeno il 15% dei voti assembleari. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea.

Le deliberazioni relative a modifiche statutarie sono prese a maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 10% dei voti assembleari.

Le deliberazioni relative all'eventuale scioglimento sono prese a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti totali assembleari.

Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano di età.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario il Direttore Generale della Federazione o da altra persona scelta dal Presidente. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Il verbale, riportato su apposito registro, viene firmato dal Presidente e dal segretario.

Per le modalità specifiche di votazione si rimanda al Regolamento di attuazione.

Articolo 15

Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere ogni quadriennio dispari il Presidente e i Vice Presidenti elettivi da lui proposti ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere ogni quadriennio pari i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- c) eleggere ogni quadriennio pari i Probiviri;
- d) eleggere ogni quadriennio pari i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- e) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione stessa;
- f) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- g) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
- h) modificare il presente Statuto;
- i) sciogliere la Federazione e nominare uno o più liquidatori;
- j) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente;

k) deliberare su quanto indicato all'art. 17 in relazione alle società controllate.

Articolo 16

Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

a) il Presidente;

b) i Vice Presidenti;

c) l'ultimo Past-President con diritto di voto, purché espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici;

d) i componenti del Consiglio di Presidenza che non facciano già parte ad altro titolo del Consiglio Generale;

e) i componenti aggiuntivi espressi dalle Associazioni di settore: ogni Associazione nomina un rappresentante di diritto; inoltre nomina tanti rappresentanti in proporzione ai contributi associativi attribuibili all'Associazione, così come stabilito nel Regolamento di attuazione. Il numero complessivo dei rappresentanti da nominare è stabilito in base all'Allegato 2) - parte b), al momento della nomina e resterà tale per l'intero quadriennio. Le Associazioni che hanno nominato, provvederanno alla sostituzione in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del rappresentante;

f) fino a 10 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea secondo la procedura indicata nel Regolamento di Attuazione. I rappresentanti nominati generali dovranno essere scelti mantenendo la proporzionalità

settore arredo / settore legno, in base ai voti assembleari, al momento della nomina.

g) fino a due componenti scelti dal Presidente, per la durata del suo mandato, tra persone che siano espressione particolarmente significativa, purché associati a FederlegnoArredo.

Eventuali ritardi o mancanze di elezione di alcuni membri del Consiglio Generale non impediscono l'entrata in carica di coloro che già sono stati nominati. I componenti di cui alle lettere e), e g), eventualmente eletti nel corso dei quattro esercizi di mandato del Presidente, restano comunque in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dei componenti elettivi di cui alle lettere e), f), del presente articolo, provvedono alla loro sostituzione le rispettive istanze.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President, i Revisori contabili e i Probiviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

I componenti eletti del Consiglio Generale durano in carica un quadriennio e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria di nomina del Presidente. E' ammessa la rielezione per il quadriennio successivo a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un quadriennio.

Articolo 17

Convocazione, riunioni e deliberazioni

Il Consiglio Generale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quarto dei suoi componenti. E' prevista la facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Generale anche da parte dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, se nominato o da quello più anziano d'età.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. I componenti che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Ciascun membro ha diritto a un voto. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete si ripete la

consultazione. Le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum.

Le deliberazioni aventi per oggetto:

1. Per la modifica del Regolamento di attuazione dello Statuto è necessario il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti;
2. Per la delibera di scioglimento di un'Associazione merceologica sarà necessario il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti;
3. Per le cessioni di partecipazioni delle società direttamente controllate o partecipate, e di qualsiasi altro atto di disposizione sulle stesse, a soggetti diversi da società appartenenti al Gruppo FederlegnoArredo sarà sempre necessaria la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto del Consiglio Generale.

Per la cessione, scissione, il conferimento, l'affitto e l'usufrutto del ramo d'azienda del Salone del Mobile.Milano, nonché la cessione, il conferimento del marchio Salone del Mobile.Milano e/o di tutti i marchi ad esso collegati, sarà necessaria anche l'approvazione dell'Assemblea degli Associati, appositamente convocata, con una maggioranza costitutiva, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno il 15% (quindici per cento) dei voti assembleari. Sarà inoltre soggetta all'approvazione dell'Assemblea con il medesimo quorum costitutivo la cessione della Società proprietaria (in qualsiasi tempo) della Business Unit Salone del Mobile.Milano.

Il Presidente non potrà quindi partecipare all'Assemblea delle Società controllate o partecipate aventi all'ordine del giorno gli argomenti di cui sopra, senza le delibere del Consiglio Generale e dell'Assemblea, che

gli conferiscono i poteri necessari. Non è ammessa la ratifica a posteriori.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale, riportato su apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore Generale di FederlegnoArredo o altra persona individuata dal Presidente.

Articolo 18

Attribuzioni

Spetta al Consiglio Generale:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente con il relativo programma di attività e i Vice Presidenti elettivi;
- b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- c) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- d) assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività delle Associazioni di settore al fine di dare indirizzo organico all'azione di FederlegnoArredo;
- e) promuovere ed attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi di FederlegnoArredo;
- f) approvare, modificare i regolamenti di FederlegnoArredo e ratificare gli Statuti delle Associazioni di settore, nonché approvare la

costituzione e lo scioglimento delle stesse e le regole necessarie per la loro costituzione;

g) deliberare l'eventuale istituzione di Commissioni consultive o Gruppi di lavoro;

h) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;

i) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;

l) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;

m) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;

n) approvare regolamenti e direttivi di attuazione del presente Statuto;

o) approvare le iniziative di cui ai punti h) e i) dell'articolo 2 del presente Statuto;

p) istituire uffici o delegazioni di FederlegnoArredo, in Italia o all'estero;

q) deliberare l'adesione ad altre organizzazioni nazionali ed internazionali;

r) autorizzare la partecipazione ad altre associazioni, in conformità a quanto portato all'articolo 1;

s) nominare il Direttore Generale, qualora il Consiglio di Presidenza non vi provveda.

Articolo 19

Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto:

a) dal Presidente;

b) fino a 7 Vice Presidenti con mandato quadriennale coincidente con quello del Presidente, rinnovabile una sola volta consecutiva, approvati dal Consiglio Generale, su Proposta del Presidente designato, ed eletti successivamente dall'Assemblea. Nella scelta dei 7 Vice Presidenti e al fine di garantire la rappresentatività delle Associazioni merceologiche di FederlegnoArredo, il Presidente potrà scegliere un solo esponente per Associazione. Il Presidente potrà scegliere tra questi il Vice Presidente Vicario;

c) 4 membri eletti dal Consiglio Generale, tra i Presidenti delle Associazioni che non siano già rappresentate dai Vice Presidenti. Non sono ammessi invitati permanenti;

D) dall'ultimo Past-President, in qualità di invitato.

Per quanto riguarda i membri di cui ai punti b) e d), si rimanda al Regolamento di Attuazione per la relativa procedura di nomina. Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2 è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti e/o ai membri di cui al punto d) per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della missione e del ruolo dell'Associazione. Il Presidente potrà revocare in qualsiasi momento dalla carica i suoi Vice Presidenti. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei Vice Presidenti, il Presidente proporrà la sostituzione del Consiglio Generale. Sono ammessi inviti alle singole riunioni in

considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno ogni due mesi o quando ne faccia richiesta almeno il 20% dei suoi componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, se nominato o da quello più anziano. Tutti i membri decadono automaticamente qual ora perdessero la qualifica di Associati.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei componenti in carica.

Ciascun membro ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione. Le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale, riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge

da Segretario il Direttore Generale della Federazione o altra risorsa individuata all'interno della tecnostruttura associativa.

Articolo 20

Attribuzioni

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo della Federazione ed assicura, tramite il Presidente, il coordinamento tra tutte le Associazioni.

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine della Federazione e decidere i piani operativi per l'azione a medio termine, ma non oltre il mandato del Presidente;
- b) dirigere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e ne controlla i risultati;
- c) deliberare sugli argomenti che gli vengano demandati dal Consiglio Generale;
- d) deliberare sulle domande di adesione;
- e) deliberare sull'inquadramento delle imprese associate a Federlegno Arredo nelle Associazioni di settore;
- g) nominare e revocare i rappresentanti esterni alla Federazione;
- h) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione rispettivamente del Consiglio Generale e dell'Assemblea per il bilancio consuntivo;

- i) nominare e revocare il Direttore Generale e, su proposta di questi, il Vice Direttore Generale, se necessario;
- j) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
- k) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione utile per la ratifica;
- l) deliberare le sanzioni per le imprese associate;
- m) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e/o dal Regolamento di attuazione.
- n) deliberare in ordine all'acquisto, anche a mezzo di locazione finanziaria, vendita ed altri atti di disposizione di beni immobili o la costituzione di diritti sui medesimi, da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Generale;
- o) deliberare in ordine all'assunzione di finanziamenti e/o di mutui non ipotecari;

L'assunzione, la nomina ed il licenziamento dei dirigenti è riservata al Consiglio di Presidenza.

È di esclusiva competenza del Consiglio di Presidenza l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea delle controllate o partecipate. Quando l'Assemblea della controllata Federlegno Arredo Eventi S.p.A. è chiamata a nominare il proprio Consiglio, la maggioranza del Consiglio stesso dovrà essere composta da persone appartenenti all'Area Arredo. Il

rappresentante di FederlegnoArredo, in Assemblea, è vincolato al voto in tale senso.

Per tutti gli aspetti operativi qui non disciplinati si rimanda al Regolamento di Attuazione.

Articolo 21

Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale ogni quadriennio dispari e dura in carica un massimo di un quadriennio senza possibilità di ulteriori rielezioni, neppure quale Presidente di una delle Associazioni di settore. Il quadriennio decorre dalla data di elezione da parte dell'Assemblea. Il Presidente resterà comunque in carica in *prorogatio* sino all'elezione del nuovo Presidente.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui al successivo articolo 22, previa consultazione dei soci. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza istituzionale e legale della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Egli può esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio di Presidenza con ratifica obbligatoria di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

Spettano inoltre al Presidente la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;

la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia; lo sviluppo di nuove attività per il costante sviluppo associativo. Il Presidente coordina altresì l'attività dei Vice Presidenti, ai quali può delegare, anche congiuntamente, alcune delle sue attribuzioni, o conferire delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario, da lui designato, o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

In caso di cessazione anticipata del mandato presidenziale, il Vice Presidente Vicario, se nominato, o il più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi la cessazione. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto la carica per meno della metà del mandato quadriennale.

Articolo 22

Commissione di designazione

La Commissione è composta da tre membri scelti mediante sorteggio tra imprenditori associati, in possesso dei requisiti previsti dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria. Vengono sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio

speciale dei Probiviri in coordinamento con i Past President, purché in possesso dei requisiti statutari.

La Commissione deve insediarsi almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 8 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci. Nella prima settimana dal suo insediamento, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che hanno raccolto per iscritto il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari. La Commissione comunicherà ai candidati gli esiti delle consultazioni e i nominativi di coloro che saranno sottoposti alla votazione del Consiglio Generale.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che

designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

I membri facenti parte della Commissione non potranno essere candidati alla Presidenza.

Per acquisire lo status di Presidente, designato a scrutinio segreto dall'Assemblea, occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea. La Commissione, esaurito il suo compito una volta eletto il Presidente, cessa di essere in carica.

Per il funzionamento della Commissione di Designazione e l'operatività della procedura di elezione del Presidente si rimanda al Regolamento di Attuazione.

Articolo 23

Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza di FederlegnoArredo, il Presidente sceglie, tra gli esponenti delle associazioni merceologiche di FederlegnoArredo, un numero di Vice Presidenti fino a un massimo di 7, dei quali uno può assumere funzioni vicarie se a tale carica designato dal Presidente. I Vice Presidenti proposti dal Presidente, devono essere approvati dal Consiglio Generale almeno 30 giorni prima dell'Assemblea e successivamente dell'Assemblea.

Ai Vice Presidenti o agli altri componenti del Consiglio di Presidenza possono essere affidate deleghe inerenti l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo. Tutti i componenti del Consiglio di Presidenza decadono con la cessazione del mandato del Presidente.

I soli Vice Presidenti potranno essere rieletti per un altro mandato consecutivo.

Potranno essere istituite Commissioni regolate dal Regolamento di Attuazione.

Le Commissioni sono organi tecnici del Presidente, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale. Il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale possono loro delegare l'approfondimento e la definizione di determinati problemi. Tutte le Commissioni nominate cessano alla cessazione del mandato del Presidente.

Articolo 24

Probiviri

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, sei Probiviri, ogni quadriennio con possibilità di rielezione per un solo quadriennio consecutivo. Eventuali ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di *vacatio*.

I Probiviri sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione

confederata e di Confindustria, nonché con tutte le altre cariche della Federazione e le omologhe cariche del sistema associativo.

I Probiviri, ai fini della loro elezione e per lo svolgimento dell'intero mandato, dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza, autonomia ed imparzialità, essere imprenditori associati con comprovata esperienza in ambito associativo.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente statuto.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel Regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e la Federazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

All'inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità

e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

La segreteria dei Probiviri è assegnata alla Direzione Generale. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale. Nel caso di cessazione dell'incarico o di impedimento di uno dei Probiviri a svolgere l'incarico, subentra allo stesso il proboviro che ha ricevuto più voti nell'ultima elezione.

I Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto, entro 15 giorni dalla nomina, che non hanno alcuna incompatibilità prevista dall'art.51 del codice di procedura civile e dal Codice etico e dei valori associativi.

Fermo restando che le decisioni assunte non hanno natura di lodo arbitrale, ai Probiviri compete la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nonché quelle derivanti dalle deliberazioni dell'Assemblea o degli altri organi della Federazione.

I Probiviri devono prestarsi a decidere tutte quelle altre controversie che gli Associati ritenessero di sottoporre ad esso, sempre che si tratti

di questioni concernenti i rapporti associativi che possono formare oggetto di compromesso.

La decadenza dalle cariche può essere disposta anche dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri giudicano quale arbitro amichevole compositore, con dispensa da ogni formalità.

I soci si obbligano con l'adesione a FederlegnoArredo, a non adire alla magistratura ordinaria per le controversie di competenza dei Probiviri, ma a ricorrere al loro giudizio ed a rispettarne le decisioni per le questioni di loro competenza.

Per i procedimenti monitori e per qualsiasi necessità di ricorrere al Giudice ordinario, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Articolo 25

Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, che devono essere tutti iscritti all'albo dei Revisori Contabili, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci della Federazione, ogni quadriennio con possibilità di rielezione per un solo quadriennio consecutivo. Eventuali ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso un quadriennio.

I Revisori contabili, ai fini della loro elezione e per lo svolgimento dell'intero mandato, dovranno essere in possesso dei requisiti di

indipendenza, autonomia ed imparzialità, così come previsto dal Codice Civile per il Collegio Sindacale.

La carica di Revisore è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con tutte le altre cariche della Federazione e di quella di Revisore Contabile nel sistema associativo.

Le modalità di elezione e funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente statuto. Per tutte le ulteriori ipotesi di decadenza ed ineleggibilità si applica le disposizioni del art. 2399 del codice civile e seguenti. Il Collegio dei Revisori è assimilato al Collegio Sindacale e pertanto, per il suo funzionamento, dovrà attenersi a quanto previsto dal Codice Civile per il Collegio Sindacale.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione ed agli stessi spetta la revisione contabile ed il loro Presidente - che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea - riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori contabili partecipano alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un Revisore effettivo, il primo dei Revisori supplenti gli subentra.

Il compenso dei Revisori è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 26

Disposizioni generali sulle cariche

Ove non diversamente disposto dal presente statuto, per rappresentanti delle imprese aderenti alla Federazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle Imprese, od un suo delegato designato e scelto tra i procuratori generali o *ad negotia* che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, in base a delega scritta, gli amministratori, i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica di Federlegno Arredo. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica di FederlegnoArredo.

Le cariche, compresa quella del Presidente, sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche di FederlegnoArredo sono gratuite, ad eccezione dei Revisori dei Conti.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale, l'accesso alla carica di Presidente e di membro del Consiglio di Presidenza, è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata o del Gruppo di Imprese.

Si intendono ricoperte per l'intera durata del mandato le cariche che abbiano avuto una durata superiore alla metà del mandato stesso.

In caso di dimissioni da una carica elettiva, il dimissionario dovrà darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., al Presidente del Collegio dei Revisori e al Presidente di FederlegnoArredo. Per il Presidente (per il quale varranno le norme di cui all'articolo 21 del presente statuto e del Regolamento di attuazione) i membri dimissionari dalle cariche elettive e di controllo saranno sostituiti, per la residua durata del mandato, dal primo membro dei non eletti.

Le dimissioni avranno comunque efficacia dalla data in cui saranno pervenute agli organi destinatari suddetti.

La decadenza dalle cariche potrà essere disposta dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, oltre che dai Probiviri nei casi di cui all'articolo 24.

Articolo 27

Direttore Generale

Il Direttore Generale viene nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza e, qualora questo non vi provveda, dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza.

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti, e ne attua le disposizioni. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi dell'ente, ai quali propone quanto consideri utile per il conseguimento degli scopi statutari e al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività della Federazione.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e dirige tutte le attività, assicurandone il coordinamento. Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e predispone il bilancio preventivo e consuntivo sotto la responsabilità del Presidente.

Può essere affiancato da un Vice Direttore generale, nominato, su sua proposta, dal Consiglio di Presidenza. Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, ad esclusione del Vice Direttore generale o dei dirigenti di cui al successivo comma. Propone al Consiglio di Presidenza, d'intesa con il Presidente, l'articolazione della struttura in aree di attività per le successive deliberazioni del Consiglio generale.

La nomina e la revoca del Vice Direttore generale è deliberata dal Consiglio di Presidenza su proposta del Direttore generale.

Articolo 28

Associazioni di settore

Nell'ambito della Federazione operano le Associazioni di settore che sono costituite secondo i criteri di affinità merceologica e/o di destinazione, il cui elenco attuale è contenuto nel Regolamento di attuazione e la cui l'appartenenza alle due Macro Aree di Legno e Arredamento è definita nel Regolamento di attuazione.

All'atto della domanda di adesione, le imprese richiedono l'inquadramento all' Associazione di settore dell'attività prevalente o eventuali variazioni nell'inquadramento stesso possono essere deliberate dal

Consiglio di Presidenza della Federazione, sentito il parere della o delle Associazioni di settore interessate.

Le imprese che svolgono più lavorazioni sono inquadrate nell'Associazione di settore indicata dall'azienda come prevalente. Nel caso in cui un'impresa svolga più lavorazioni, potrà partecipare alla vita associativa anche della/e associazioni dei settori non prevalenti, ma non potrà ricoprire cariche all'interno delle stesse (né esercitare il diritto di voto nell'Assemblea). I contributi versati a Federlegno Arredo saranno, per imprese iscritte a più associazioni, ripartiti proporzionalmente tra le Associazioni.

Alle Associazioni è affidata la tutela dei rispettivi settori di competenza e la trattazione dei problemi di specifico interesse dei settori medesimi.

Le Associazioni di settore possono deliberare contributi aggiuntivi a carico delle imprese appartenenti all'Associazione per sopperire a particolari esigenze comuni.

Le delibere debbono essere comunicate al Consiglio di Presidenza di Federlegno Arredo ai fini della loro esposizione nel bilancio.

Eventuali contribuzioni effettuate da soggetti esterni ed assegnate specificatamente a determinati settori sono integralmente utilizzate dalle Associazioni di riferimento. Le Associazioni dovranno dare tempestiva comunicazione di tali contributi alla Presidenza di Federlegno Arredo ai fini della loro esposizione nel bilancio.

Il Consiglio Generale, può deliberare eventuali variazioni degli ambiti di competenza delle Associazioni di settore, su istanza delle Associazioni stesse o dei settori interessati.

Le Associazioni di settore operano sulla base di Statuti, coerenti e coordinati con quello di Federlegno Arredo, approvati dalle rispettive Assemblies.

Un'Associazione di settore, per mantenere il suo status di Associazione, dovrà avere un numero minimo di almeno 30 aziende aderenti. Al di sotto di tale soglia, il Consiglio Generale, sentito il parere del Consiglio di Presidenza, potrà deliberarne lo scioglimento con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Le Associazioni di settore devono sottoporre in via preventiva i propri Statuti e/o le loro variazioni all'approvazione del Consiglio Generale di FederlegnoArredo che ne verificherà la coerenza con i principi organizzativi generali del sistema confederale e dell'organizzazione complessiva di Federlegno Arredo stessa.

Le Associazioni di settore sono impegnate a garantire la coesione del sistema associativo di "FederlegnoArredo".

A tal fine, spetta al Consiglio di Presidenza il coordinamento tra la Presidenza di Federlegno Arredo e i Presidenti delle Associazioni per l'elaborazione delle posizioni di rappresentanza esterne per le materie di specifico interesse nonché per la designazione dei rappresentanti in enti esterni.

I Presidenti di associazione eletti dalle rispettive Assemblee di associazione, che dovranno tenersi entro i tre mesi antecedenti all'Assemblea che eleggerà il Presidente della Federazione, potranno restare in carica per un solo mandato quadriennale. Sono rieleggibili trascorso il quadriennio.

Gli Statuti possono istituire, nell'ambito delle Associazioni di settore, Gruppi merceologici, garantendo la partecipazione dei rappresentanti dei Gruppi agli organi direttivi delle Associazioni. Lo Statuto delle Associazioni dovrà normare la costituzione dei Gruppi.

Le Associazioni dovranno riunire il proprio Consiglio di Presidenza almeno ogni tre mesi secondo le procedure descritte nei rispettivi statuti.

Le Associazioni di settore hanno poteri operativi autonomi per le iniziative che riguardano specificatamente il settore rappresentato e non risultano in contrasto con lo Statuto o la politica generale di Federlegno Arredo.

Le Associazioni non godono di alcuna autonomia patrimoniale e finanziaria.

L'attività economica, finanziaria e patrimoniale delle Associazioni è esercitata per il solo tramite di Federlegno Arredo.

I Presidenti delle Associazioni di settore si tengono sistematicamente in contatto tra di loro e con il Presidente di FederlegnoArredo ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività delle Associazioni

medesime, per assicurare indirizzo organico all'azione di Federlegno Arredo.

Le delibere assunte dagli Organi delle Associazioni debbono essere comunicate tempestivamente al Presidente di Federlegno Arredo.

Le Associazioni che entrano a far parte di Federlegno Arredo devono adeguare il proprio statuto a quello vigente di FederlegnoArredo entro dodici mesi.

Le Associazioni devono adottare nel proprio statuto, entro dodici mesi, le variazioni richieste dal Consiglio Generale.

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

Articolo 29

Fondo comune

Il fondo comune di FederlegnoArredo è costituito:

- a) dai contributi di cui all'articolo 7 e da quote di ammissione eventualmente deliberate;
- b) dagli eventuali avanzi di gestione annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Federazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, sia durante la vita della Federazione che in fase di liquidazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 30

Bilanci

Ogni anno debbono essere predisposti da FederlegnoArredo e dalle Associazioni di settore il bilancio preventivo, relativo all'anno successivo, entro il 31 dicembre e il bilancio consuntivo entro centoventi giorni decorrenti dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è sottoposto all'Assemblea Generale insieme con le relazioni del Consiglio Generale e del Collegio dei Revisori contabili. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale.

Il bilancio viene sottoposto a revisione contabile di primaria società di revisione, scelta dal Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio Generale dovrà presentare il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31

Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 55% dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno il 10% dei voti spettanti ai soci in regola con quanto previsto dal primo comma dell'art.12 del presente statuto.

E' ammessa la procedura mediante referendum, indetta dal Presidente su proposta del Consiglio Generale qualora l'Assemblea non raggiunga il quorum previsto dal precedente comma.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso da notificare al Presidente di FederlegnoArredo per lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Articolo 32

Scioglimento

Quando venga domandato lo scioglimento di FederlegnoArredo da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti o dal Consiglio di Presidenza quando ne ravvisi le condizioni, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi con le modalità e termini previsti all'articolo 13 del presente statuto, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno $\frac{3}{4}$ della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 33

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa richiamo al Regolamento di attuazione del presente statuto, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto nonché del sistema confederale.

Articolo 34

Norme transitorie

Il Presidente in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, terminerà il proprio mandato e non sarà rieleggibile con l'Assemblea Generale da convocarsi entro il mese di maggio del 2021.

L'attuale Consiglio Direttivo viene trasformato in Consiglio di Presidenza. E' composto da tutti i Presidenti di Associazione i quali scadranno con la nomina dei nuovi Presidenti di Associazione e cioè con le Assemblee da convocarsi entro febbraio 2021.

Con l'Assemblea Generale del 2021, si applicheranno integralmente le norme previste nel presente Statuto per la costituzione e funzionamento del Consiglio di Presidenza.

I Probiviri e il Collegio dei Revisori Contabili in carica decadono con l'Assemblea di approvazione del presente Statuto. La medesima Assemblea provvederà alla nomina dei nuovi organismi di controllo, sulla base di una lista proposta dall'ex Consiglio Direttivo (poi Consiglio di Presidenza), composta da un numero di candidati, anche terzi al di fuori dei soci. Per quanto riguarda i Probiviri, l'Assemblea è chiamata ad eleggerne sei, tre dei quali formeranno il collegio speciale dei

probiviri sulla base di quanto previsto nel Regolamento di attuazione. Per garantire l'alternanza dei mandati previsti dalla modifica dello Statuto, il mandato dei Probiviri e del Collegio dei Revisori, oggi nominati, scadrà con l'Assemblea del 2020, successivamente ogni quadriennio e secondo le regole del presente Statuto.

Per tutte le successive elezioni, e per la durata dei successivi mandati, si seguiranno le regole previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Al fine di garantire un passaggio progressivo e corretto tra il nuovo ed il vecchio Statuto, per garantire la giusta alternanza dei mandati, i componenti elettivi ex art. 16 lett. f) del prossimo Consiglio Generale (già Giunta) saranno eletti in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.

Allo stesso modo, i componenti che verranno espressi dalle Associazioni di settore ex art. 16 lett. E) entreranno a far parte del Consiglio Generale a partire dall'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo 2017.

La Giunta in carica assumerà i compiti del Consiglio Generale in attesa della sua completa composizione.

I componenti della Giunta (ora Consiglio Generale) in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, fatta eccezione per i membri ex art. 16 lett. A), B), C) D e G) siederanno all'interno del Consiglio Generale sino dell'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo 2017.

I Presidenti delle Associazioni di settore in carica all'entrata in vigore del presente Statuto termineranno i propri mandati entro il mese di febbraio 2021 e le Associazioni dovranno, entro dodici mesi dall'approvazione del presente Statuto, adeguare i proprio Statuti, prevedendo che il Presidente rimanga in carica fino a tale data.

Tutti i Presidenti di Associazione che saranno eletti sulla base del nuovo testo di Statuto potranno ricoprire un unico mandato quadriennale, rinnovabile per un altro quadriennio solo se trascorsi almeno quattro anni.

I Presidenti che abbiano già ricoperto due mandati consecutivi non potranno essere rieletti, se non trascorsi almeno un quadriennio.

Per garantire uniformità dei mandati in base al presente Statuto le seguenti associazioni seguiranno le scadenze qui riportate:

Assopannelli - scadenza del mandato con l'assemblea elettiva del 2021;

Asal Assoallestimenti - terminato il mandato in corso dell'attuale Presidenza con l'assemblea che approva il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, il prossimo mandato presidenziale scadrà entro il febbraio 2021 e successivamente di quadriennio in quadriennio.

Tutte le Associazioni di settore avranno l'obbligo di adeguare il proprio Statuto a quello della Federazione entro 12 mesi dall'Assemblea di approvazione di quest'ultimo.